



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA
composta dai magistrati:

Dott. Fulvio Maria LONGAVITA	Presidente
Dott. Francesco BELSANTI	Primo Referendario
Dott.ssa Beatrice MENICONI	Primo Referendario
Dott. Antonio DI STAZIO	Primo Referendario relatore

nella Camera di consiglio del 2 marzo 2017

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il R.D 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'articolo 1, commi 166, 167 e 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)";

VISTO il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2010)";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilità e finanza pubblica";



VISTO il Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica" convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO il Decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'articolo 148-bis del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, introdotto dal citato Decreto legge n. 174/2012;

VISTA la Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte e successive modificazioni;

VISTA la Deliberazione n. 13/SEZAUT/2014/INPR del 9 marzo 2015 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con cui sono state approvate le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2014;

VISTA la relazione dell'Organo di revisione contabile sul rendiconto per il 2014 del Comune di Trevi e le risultanze dell'attività istruttoria;

VISTA l'Ordinanza Presidenziale di convocazione della Sezione per la seduta odierna;

UDITO, nella Camera di consiglio, il relatore dott. Antonio Di Stazio;

FATTO E DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) prevede che gli organi degli Enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.

L'art. 148-bis TUEL prevede e disciplina i poteri di esame e verifica delle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti sui predetti documenti (bilancio e rendiconto) degli Enti locali.

La deliberazione n. 13/SEZAUT/2015/INPR del 9 marzo 2015, specificamente riferita alle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2014 - con la quale la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha determinato le linee guida per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e 167, della citata legge n. 266, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali - ha ribadito quanto già espresso in precedenza in merito alla necessità del controllo, da parte delle Sezioni regionali, al fine di consentire agli Enti di adottare i necessari interventi correttivi idonei a ristabilire la sana gestione finanziaria e contabile.

L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Trevi ha trasmesso la relazione sul rendiconto 2014 senza evidenziare gravi irregolarità contabili.

Con nota n. 1066 prot. del 6 giugno 2016, il Magistrato istruttore ha instaurato il contraddittorio con l'Ente locale, chiedendo chiarimenti in merito ai seguenti punti:

1. Mancata indicazione nel questionario degli estremi della delibera di Giunta con la quale viene determinata, all'inizio di ciascun esercizio, la parte vincolata (pari al 50% dell'accertato) delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.
2. Tenuto conto della risposta positiva alla domanda 1.6.1d, mancata valorizzazione dei quadri 1.6.1 d2 e 1.6.2, con obbligo di specificare la giacenza vincolata e la quota libera del fondo cassa.
3. Mancata trasmissione del prospetto relativo alle spese di rappresentanza.
4. Relativamente al recupero dell'evasione tributaria (quadro 1.8) si evidenzia, per il triennio 2012/2014, una anomala sottostima delle previsioni rispetto all'accertato e al riscosso.
5. Nel quadro 1.10.9 (dedicato all'analisi della "anzianità dei residui") si riscontra una differenza negativa (pari ad € -594.578,92) tra i residui passivi del titolo II (provenienti dalla gestione in conto residui e dalla gestione in conto competenza) ed i residui attivi dei titoli IV e V, anch'essi provenienti dalle predette gestioni.
6. Mancata allegazione al questionario della delibera di Giunta di approvazione dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui ex D. lgs. 118/2011 e dei relativi allegati. A tale riguardo, l'ente viene invitato a fornire, per ogni residuo conservato a seguito del riaccertamento ordinario, l'esito del riaccertamento straordinario nonché, per ogni residuo passivo definitivamente eliminato, la natura della relativa copertura (prestito, entrata vincolata, entrata a specifica destinazione di legge o da principi, trasferimento vincolato, entrate libere ecc.), il corrispondente residuo attivo o l'avvenuto incasso, specificando, in tal caso, se lo stesso è confluito nel fondo cassa libero o vincolato. Si invita, inoltre, ad esporre la composizione in dettaglio della cassa vincolata all'1.1.2015, definita con determinazione del responsabile del servizio finanziario e la modalità di determinazione del FCDE.

Con nota di risposta del 17 giugno 2016, assunta al protocollo della Sezione al n. 1245 del 20 giugno 2016, l'Ente ha fornito i chiarimenti richiesti.

Relativamente alla mancata indicazione della delibera di Giunta con la quale deve essere destinata, all'inizio di ogni esercizio, la parte vincolata (50%) degli introiti derivanti dalle sanzioni al codice della strada, l'Ente riferisce di avere *"tenuto conto della normativa che*



vincola l'utilizzo del 50% degli introiti delle sanzioni al codice della strada, ma non ha formalizzato con una delibera tale destinazione".

Relativamente ai quadri 1.6.1 d.2 ed 1.6.2 del questionario, l'Ente ha trasmesso i dati relativi al Fondo di cassa complessivo al 31 dicembre 2014, che risulta pari ad € 1.923.225,36, precisando che i fondi liberi ammontano ad € 516.647,52 ed i fondi vincolati ad € 1.406.577,84.

La Sezione dà atto che l'Ente ha inviato, in allegato alla risposta, il prospetto relativo alle spese di rappresentanza sostenute nell'anno 2014.

Relativamente alla rilevata anomala sottostima delle previsioni di entrata da recupero dell'evasione tributaria per il triennio 2012/2014 rispetto all'accertato e al riscosso, l'Ente riferisce che trattasi di una stima assolutamente prudentiale in fase di predisposizione del bilancio di previsione che ha contraddistinto l'operato di detto ente nel tempo.

Quanto al punto 5) l'Ente rappresenta che la differenza negativa (pari ad euro 594.578,92) riscontrata dalla Sezione nella fase istruttoria tra i residui passivi del titolo II provenienti dalla competenza ed i residui attivi dei titoli IV e V è relativa a spese di investimento in corso alla chiusura dell'esercizio e finanziate con avanzo di amministrazione, con oneri per permessi di costruire incassati nel 2014 e con contributi regionali incassati, e precisamente:

- Euro 156.194,95 sono relativi ad investimenti finanziati con permessi di costruire incassati nel 2014 e non pagati entro l'anno;
- Euro 368.152,88 sono relativi a contributi regionali erogati e non spesi a fine anno, di questi (287.504,34 sono relativi a contributi destinati alla ricostruzione privata)
- Euro 18.502,11 sono relativi ad investimenti finanziati con avanzo di amministrazione;
- Euro 26.848,98 sono investimenti finanziati con il bilancio corrente;
- Euro 24.880,00 sono investimenti finanziati con corrispettivi per la concessione di aree cimiteriali incassate nell'anno 2014.

L'Ente ha inoltre inviato la delibera giunta di approvazione del riaccertamento straordinario dei residui ed i relativi allegati 5/1 e 5/2, allegando altresì un prospetto da cui si evincono i dati richiesti relativamente all'esito che ha avuto ogni residuo in fase di riaccertamento straordinario.

Relativamente alla cassa vincolata, la stessa risulta ammontare ad euro 1.406.577,84, così composta:

VINCOLO 1 - Somme vincolate per trasferimenti da altri enti con specifica destinazione: € 1.471.698,87;

VINCOLO 2 — Mutui: € - 65.121,03;

Quanto al F.C.D.E., l'Ente precisa che in fase di rendiconto 2014 ha ritenuto di superare quanto previsto dal DI L. 95/2012 che prevedeva l'accantonamento di un fondo svaluta-

zione crediti pari al 25% dei residui dei titoli I e III di entrata con una anzianità superiore ai 5 anni. Aggiunge che tale disposizione avrebbe determinato un accantonamento minimo obbligatorio di euro 2.003,13, e cioè il 25% di 8.012,52, che rappresenta il totale dei residui aventi una anzianità superiore ai 5 anni, come si evince dal prospetto 1.10.9 del questionario.

L'ente ha pertanto deciso di accantonare la somma di euro 260.000,00, calcolata in modo assolutamente prudenziale e pari al 9,24% del totale dei residui attivi del titolo I e III di entrata al netto di quelli relativi al Fondo di solidarietà. Precisa infine che, in fase di riaccertamento straordinario, detto importo è stato incrementato ad € 360.000,00 che rappresenta il 12,80% dei residui attivi del titolo I e III.

Con successiva nota n. 430 prot. del 9 febbraio 2017 il Magistrato istruttore ha richiesto all'Ente:

- di riferire sull'esito del riaccertamento straordinario nonché, per ogni residuo passivo definitivamente eliminato, la natura della relativa copertura (prestito, entrata vincolata, entrata a specifica destinazione di legge o da principi, trasferimento vincolato, entrate libere ecc.), il corrispondente residuo attivo o l'avvenuto incasso, specificando, in tal caso, se lo stesso è confluito nel fondo cassa libero o vincolato;
- di motivare in ordine alla cancellazione dei singoli residui e alla mancata loro cancellazione in sede di riaccertamento ordinario nonché in ordine alla avvenuta cancellazione di residui attivi per l'importo di € 1.969.037,20 in quanto non correlati ad obbligazioni giuridicamente perfezionate;
- di inviare l'elenco dei residui di dubbia o difficile esazione, precisandone tipologia, titolo ed anno di provenienza, sulla base dei quali è stato costituito il FCDE, precisando i criteri di calcolo adottati per determinare l'ammontare di detto fondo.

Con nota di risposta del 20 febbraio 2017 l'Ente ha fornito riscontro al supplemento istruttorio inviando:

- l'elenco dei residui attivi al 31.12.2014 e loro esito dopo il riaccertamento straordinario (allegato 1);
- l'elenco dei residui passivi al 31.12.2014 e loro esito dopo il riaccertamento straordinario (allegato 2);
- l'elenco dei residui passivi eliminati in sede di riaccertamento straordinario, natura della copertura e ulteriori dati richiesti (allegato 3);
- l'elenco dei residui attivi eliminati in sede di riaccertamento straordinario con le relative motivazioni (allegato 4);
- l'elenco dei residui attivi di dubbia o difficile esazione (allegato 5);



- il prospetto dimostrativo delle modalità di calcolo del Fondo Crediti di dubbia esigibilità (allegato 6).

CONSIDERATO

La relazione sul rendiconto è stata redatta nel rispetto delle linee guida stabilite dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte dei conti con la citata deliberazione n. 13/SEZAUT/2015/INPR del 9 marzo 2015.

Questa Sezione osserva che la mancata segnalazione di gravi irregolarità amministrativo-contabili da parte dell'Organo di revisione, i chiarimenti forniti e la documentazione trasmessa dall'Ente, consentono di non ritenere definitivamente superate le perplessità sollevate in sede istruttoria.

Quanto alla mancata adozione della delibera di Giunta cui fa espresso riferimento l'art. 208 d. lgs. n. 285/92 e s.m.i., ritiene il Collegio che detta deliberazione costituisca un obbligo inderogabile per l'ente locale il cui inadempimento è tale da impedire all'ente di allocare in bilancio e, conseguentemente, di destinare la quota parte delle entrate - derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative connesse alla violazione di norme al codice della strada - per la quale è richiesta la preventiva determinazione della Giunta comunale al conseguimento delle finalità astrattamente previste dalle legge. Tuttavia, considerato che l'Ente ha comunque rispettato la destinazione impressa dalla legge a detti introiti, come ha esplicitamente precisato il Sindaco nella nota di risposta del 17 giugno 2016, detta criticità può ritenersi superata in via del tutto eccezionale, sebbene corra l'obbligo di invitare la Giunta comunale ad osservare scrupolosamente, per il futuro, il citato disposto normativo.

Relativamente al riaccertamento straordinario dei residui, l'esame degli allegati alla nota di risposta, ed in particolare l'Allegato 4), ha evidenziato che, in sede di riaccertamento straordinario, l'ente ha, tra l'altro, definitivamente cancellato dal bilancio:

- a) Residui corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute al 31.12.2014 (vedasi in particolare: residuo attivo di € 40.316,74 per Imu relativa al 2014; residuo attivo di € 209.000 per Imu per i terreni agricoli relativa al 2014; residuo attivo di € 33.685,81 per Tasi 2014);
- b) Residui attivi di dubbia e difficile esazione, per un importo complessivo di € 26.859,30.

La cancellazione dei residui indicati alla lett. sub a) è stata motivata dall'Ente con la "mancata riscossione alla data di chiusura del rendiconto", mentre i residui di cui alla lett. sub b) risultano eliminati dall'ente "a scopo prudenziale", senza alcuna specificazione.



Salvo quanto si dirà appresso per l'Imu agricola, la cancellazione di detti residui, che ha certamente influito sulla determinazione del FCDE e, conseguentemente, sull'ammontare del risultato di amministrazione all'1.01.2015 nonché, con effetto a cascata, sui bilanci preventivi e consuntivi degli esercizi 2015 e successivi, non risulta conforme ai principi dell'armonizzazione contabile dettati dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., ed in particolare del principio della competenza finanziaria potenziata o rafforzata (All. 4.2 D. Lgs. citato), il quale prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Quanto ai residui oggetto di riaccertamento straordinario, sempre in forza del medesimo principio della competenza finanziaria potenziata, sono destinati ad essere cancellati dal bilancio i residui non sorretti da alcuna obbligazione giuridica nonché quelli che, ancorché sorretti da una valida obbligazione giuridica, non siano esigibili alla data del 31 dicembre 2014 e che, pertanto, dovranno essere reimputati nell'esercizio in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Le cancellazioni sopra indicate, salvo quanto si dirà per l'Imu agricola, risultano errate in quanto, sulla base delle motivazioni fornite dall'Ente, esse non dovevano essere eseguite in sede di riaccertamento straordinario, in quanto i residui risultanti al 31 dicembre 2014, come prescritto nel punto 9.3 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 3, comma 7 del medesimo decreto, andavano sottoposti a revisione straordinaria al solo fine di adeguarli al principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata.

Nel caso di specie, quindi, i predetti residui attivi andavano o mantenuti tra i residui risultanti al 31 dicembre 2014 ed accantonati, pro quota, al Fondo crediti di dubbia esigibilità al 1° gennaio 2015, oppure cancellati solo se realmente inesigibili, previa puntuale verifica e conseguente specifica motivazione da parte dell'Ente.

In merito alla cancellazione dei residui riferiti all'IMU sui terreni agricoli 2014, la Sezione, pur rilevando che essa non appare in linea con il principio della competenza finanziaria potenziata (sussistendo nell'anno 2014 valide ed in parte esigibili obbligazioni tributarie), osserva che il continuo susseguirsi di norme (tra dicembre 2014 e marzo 2015) di difficile lettura ha creato una situazione di incertezza interpretativa tale da indurre l'Ente a ritenere inesigibili, cancellandole, le somme accertate in via convenzionale a titolo di Imu agricola per l'anno 2014.

Le anzidette cancellazioni non hanno comunque inciso in modo sostanziale sul risultato di amministrazione né hanno compromesso gli equilibri di bilancio.



P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria

ACCERTA

- la parziale irregolarità del riaccertamento straordinario dei residui poiché non conforme alle norme del decreto legislativo n. 118 del 2001 e ai principi contabili allegati, nei termini esposti in parte motiva;
- il permanere degli equilibri di bilancio;

INVITA

Il Comune di Trevi a valutare l'opportunità di rivedere il riaccertamento straordinario dei residui all'1.01.2015 al fine di superare le criticità esposte in parte motiva;

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco, al Consiglio e all'Organo di revisione contabile del Comune di Trevi.

Così deciso in Perugia, nella Camera di consiglio del 2 marzo 2017.


Il Relatore

Dott. Antonio Di Stazio



Il Presidente

Dott. Fulvio Maria Longavita



Depositato il 10.3 MAR. 2017.

Il Direttore della Segreteria

